



CITTA' DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE I.R.P.E.F.**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 8. del 24 Aprile 2012)

S O M M A R I O

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 – Versamenti e pagamenti

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Controllo, accertamento e liquidazione

Articolo 6 – Interessi

Articolo 7 – Norme transitorie e finali

Articolo 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF , di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n.360 ,nel Comune di Ferrandina, è fissata , sin dalla sua istituzione, nella misura dello 0,02%
3. L'aliquota è deliberata annualmente dal Comune, entro il limite massimo stabilito dalla legge, entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
4. In assenza di provvedimento di cui al precedente comma 2,viene confermata l'aliquota stabilita per il precedente esercizio;
5. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
6. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – Viale Europa, 242 – 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo: entrate_dc_fiscalitylocale_udc@finanze.it L'estratto della deliberazione deve contenere il codice ISTAT e nome del comune, la provincia, l'anno di riferimento, numero e data della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità all'originale degli elementi contenuti nell'estratto medesimo.

Articolo 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3

Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. il pagamento dell'addizionale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro intero, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile pari o inferiore ad € 10.000,00.

Articolo 5

Controllo, accertamento e liquidazione

1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle afferenti la contestazione o l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 6

Interessi

1. Per l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale comunale, oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente, si applicano sulle somme dovute gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, di cui al precedente articolo 3, e fino al giorno compreso in cui è effettuato il pagamento.

Articolo 7

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora entro il 16 giugno non risulti assegnato il codice tributo di cui all'articolo 3, comma 3, il versamento della rata di acconto dovrà essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo

alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di assegnazione di detto codice.

2. E' fatto rinvio alle disposizioni di legge per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento.